



REGOLAMENTO INTERNO DELLA CD-SERVIZI S-P.A. - ALLEGATO 3

SICUREZZA SUL LAVORO

Indice

Premessa.....	2
1. Quadro normativo.....	3
2. Rischio, pericolo e prevenzione.....	6
a) Rischi per la Salute.....	7
b) Rischi per la Sicurezza.....	8
c) Rischi Trasversali.....	8
Prevenzione.....	11
Protezione.....	11
La gestione del rischio.....	11
3. Organizzazione della prevenzione.....	12
4. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti.....	14
Obblighi del datore di lavoro non delegabili.....	14
Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti.....	14
Obblighi del preposto.....	14
Obblighi dei lavoratori.....	15
Obblighi del medico competente.....	16
Obblighi dei lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.....	17
La visita medica.....	17
5. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.....	18



Premessa

Il presente Regolamento, elaborato in base al contributo del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** della Società, ing. Mauro Del Maestro, contiene le norme in tema di sicurezza sul lavoro.

Tale testo è stato oggetto di presentazione ai dipendenti in occasione dei corsi di formazione avviati dalla Società.

Il testo si articola in cinque sezioni

1. Quadro normativo
2. Rischio, pericolo e prevenzione
3. Organizzazione della prevenzione
4. Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti
5. Organi di vigilanza, controllo e assistenza



1. Quadro normativo

Le prime norme specifiche in tema di sicurezza e salute sul lavoro, abrogate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sono individuabili nel D.P.R. n. 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel D.P.R. n. 303/1956 Norme per l'igiene sul lavoro, nello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) con l'art. 5 in tema di accertamenti sanitari e l'art. 9 sul diritto del lavoratore di controllo e di proposta in materia di salute ed integrità fisica mediante loro rappresentante. Le linee guida di tali fonti sono riportate nei seguenti schemi:

A partire dal 1991 sono stati emanati una serie di provvedimenti specifici quali:

D.Lgs. 277/1991 agg.al 195/2006 –in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, con il quale sono state recepite le Direttive CEE con l'introduzione di nuovi obblighi, quali l'organizzazione del sistema aziendale di prevenzione e protezione, il conferimento di un ruolo attivo a tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione, interni ed esterni all'azienda, la priorità della valutazione dei rischi (a cura del Datore di lavoro) e la priorità all'informazione, alla formazione e all'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione; D.Lgs. 626/1994 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, che recava il nuovo sistema aziendale della Prevenzione, modificando i D.P.R. n. 547/1955 e n. 303/1956, introducendo la tematica riguardante la MMC, la disciplina per la protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici e l'uso dei VDT, dei DPI e delle attrezzature di lavoro; D.Lgs. 494/1996 Direttiva cantieri; D.Lgs. 187/2005 Protezione dal rischio vibrazioni; D.Lgs. 151/2001 Tutela e sostegno della maternità e paternità; D.Lgs. 25/2002 Protezione dal rischio Agenti Chimici.

Con il **D.Lgs. n. 81/2008** è stato approvato il **Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro**, che ha abrogato le precedenti norme citate e che costituisce oggi la normativa generale in materia e consta di XIII Titoli e 306 articoli, più 51 Allegati (Titolo I: 1-61, Principi Comuni; Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro; Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI; Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili; Titolo V: 161-166, Segnaletica; Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi; Titolo VII: 172-179, Attrezzature munite di videoterminali; Titolo VIII: 180-220, Agenti fisici; Titolo IX: 221-265, Sostanze pericolose; Titolo X: 266-286, Esposizione ad agenti biologici; Titolo XI: 287-297, Protezione da atmosfere esplosive; Titolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni finali). Il TU ha abrogato molte delle disposizioni preesistenti (D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 164/1956; D.P.R. n. 303/1956 (tranne art. 64 - ispezioni); D.Lgs. n. 277/1991; D.Lgs. n. 626/1994; D.Lgs. n. 493/1996 e D.Lgs. n.



494/1996; D.Lgs. n. 187/2005; art. 36-bis L. n. 248/2006 e artt. 2,3,5,6 e 7 L. n. 123/2007; ogni altra disposizione incompatibile.

Il **Testo Unico** amplia gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e delle altre figure esterne in ordine alla formazione (ora obbligatoria per dirigenti e preposti) e all'addestramento, estesa anche ai lavoratori in distacco ed a distanza; prevede la sorveglianza sanitaria e la figura del medico competente (che deve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, comunicandone gli esiti al datore di lavoro); rinvia a norme tecniche, buone prassi e linee guida (tra cui si ricordano gli Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'INAIL ed approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le normativa tecnica approvate da organizzazioni internazionali e nazionali di normalizzazione, tra cui l'UNI-Ente italiano di normazione e CEI – Comitato elettrotecnico italiano, sulla scorta delle quali sono state adottate le *best practises* da parte degli organismi pubblici preposti quali l'INAIL (Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro).

Il T.U. definisce (art. 2) «lavoratore» la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'ambito di applicazione del T.U. (art. 3, comma 1) riguarda tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio.

In tema di formazione la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (adottati con successive delibere CSR 21/12/2011 rep atti 221, che disciplina i processi formativi obbligatori dei lavoratori, preposti e dirigenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 per quanto attiene alla durata del percorso formativo, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l'aggiornamento; CSR 21/12/2011 rep. atti 223; per la formazione del D.L. RSPP art. 34 del D.Lgs. 81/08; CSR 22/02/2012 rep. atti 53 per la formazione degli addetti alla conduzione di attrezzature speciali; CSR 07/07/2016 rep. atti 128 per l'aggiornamento dei RSPP art. 32 e ASPP, nonché modifiche alla CSR 21/12/2011 rep. atti 223; la



nuova delibera CSR T.U. per la formazione prevista dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 T.U. per il 2022 non è stata ancora approvata).

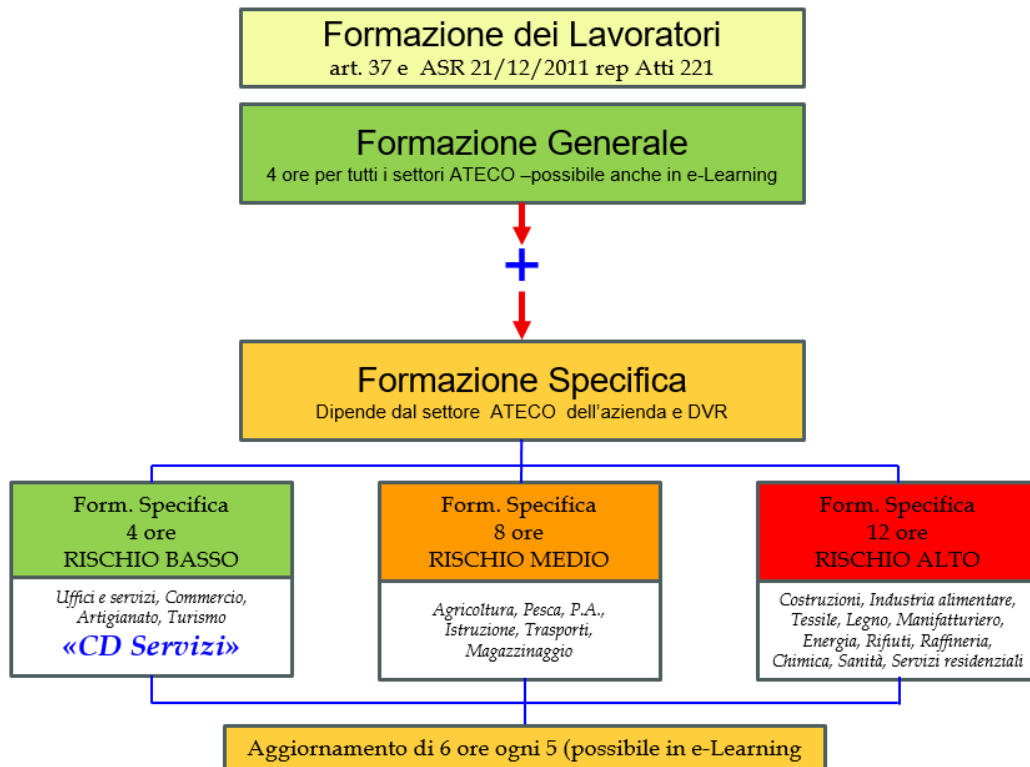
.

Spetta al datore di lavoro assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; Rischi cancerogeni; Rischi biologici; Rischi fisici (ultrasuoni-infrasuoni, atm. iperbariche, ROA, EMC); rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI - organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi; movimentazione merci (apparecchiature di sollevamento, mezzi di trasporto); segnaletica; emergenze; procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure di esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti e infortuni mancati; altri rischi.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

La tabella che segue riporta gli obblighi di formazione per la CD-Servizi S.p.A. identificati in applicazione della CSR 21/12/2011, codice ATECO I-56 della società e valutazione delle mansioni effettivamente svolte.



La formazione del preposto, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

2. Rischio, pericolo e prevenzione

Il T.U. definisce i concetti di infortunio sul lavoro, malattia professionale, rischi e pericolo.

L'**infortunio sul lavoro** è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo rapido e violento, involontario, in occasione del lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto interessato (con inabilità temporanea assoluta o permanente al lavoro o con la morte).

Fra le vittime di infortuni, talune categorie di lavoratori sono maggiormente esposte (dati INAIL): giovani, neoassunti, stranieri, lavoratori temporanei. In relazione alle loro specificità e a quelle di altre categorie di lavoratori, l'art. 28, comma 1, del T.U. n. 81/2008 prevede "la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi."



L'**incidente** è un evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a cose o a persone.
L'**infortunio mancato** è un evento che ha prodotto danni solo materiali. È detto anche evento sentinella perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d'infortunio.

La **malattia professionale** deve essere contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione (rapporto causale). È un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. In materia le definizioni di cui al T.U. n. 81/2008 si definiscono:

Pericolo: la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Danno: una qualunque alterazione transitoria o permanente dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione (esempio: una frattura, la perdita di una mano, un'infezione delle vie urinarie, la silicosi, gastrite da stress).

Rischio: la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un dato fattore.

Rischio residuo: il livello di rischio esistente una volta attuati gli interventi di prevenzione e protezione individuati nella valutazione dei rischi.

Per l'individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda è convenzionalmente adottata una classificazione dei rischi in tre categorie, ovvero: rischi per la salute, rischi per la sicurezza e rischi trasversali.

a) Rischi per la Salute.

Per rischi per la salute si intendono quei rischi da cui potenzialmente può derivare un'alterazione dell'equilibrio biologico dei lavoratori che sono esposti ad essi. Si tratta prevalentemente dei rischi Igienico-ambientali o legati all'esposizione a fattori degradanti o dannosi per l'organismo. Nello specifico si tratta rischi derivanti dall'esposizione a:

- scarse condizioni igieniche;



- radiazioni ionizzanti;
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- agenti cancerogeni;
- rumore;
- vibrazioni.

Il riconoscimento delle cause di tale rischio è complicato.

b) Rischi per la Sicurezza.

Nella categoria dei rischi per la sicurezza rientrano tutti quei rischi di natura infortunistica e, di conseguenza, le situazioni dalle in cui il lavoratore può andare incontro ad un incidente.

Si tratta di quegli incidenti in cui il lavoratore subisce un impatto fisico traumatico con uno strumento, oggetto, sostanza o struttura presente in azienda. Questi rischi hanno diverse caratteristiche e possono essere di natura meccanica, chimica, elettrica o termica.

In base all'entità dell'evento traumatico il lavoratore può riportare danni fisici o menomazioni più o meno gravi.

Tali rischi derivano spesso da carenze strutturali e da una non idoneità delle caratteristiche di sicurezza relative a:

- ambiente di lavoro;
- macchine;
- apparecchiature utilizzate;
- modalità operative;
- dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- organizzazione del lavoro.

Il riconoscimento delle cause di tale rischio è agevole.

c) Rischi Trasversali.

Si definiscono rischi trasversali, detti anche "rischi organizzativi", tutti quei rischi che derivano dalle dinamiche aziendali e dal rapporto tra i lavoratori e i disagi che derivanti dalle mansioni che svolgono all'interno del contesto professionale.

La tabella che segue riporta i principali rischi di tipo trasversale.

Tipologia di Fattore	Definizione	Esempi
Organizzazione del Lavoro	Categoria che include al suo interno le mansioni svolte in condizioni particolarmente usuranti	lavori in continuo; turnazioni pesanti; lavoro notturno; MMC; VDT; Mansioni di controllo e pianificazione della sicurezza in azienda.
Fattori Psicologici	Categoria di fattori di rischio legati alla sfera "interna" del lavoratore, difficili da individuare, con effetti visibili solo nel tempo.	Stress Lavoro Correlato; Sindrome di Burn Out; Alienazione; Isolamento dovuto alla mansione; Livello di responsabilità; eccessivamente basso/elevato.
Fattori Ergonomici	Categoria di fattori di rischio di causa ergonomica legati a strumenti o ambiente di lavoro	difficoltà di utilizzo degli strumenti; mancanza di istruzioni/informazioni; mancanza di sicurezza.
Condizioni di Lavoro Difficili	Categoria in cui rientrano tutte le condizioni lavorative classificabili come "difficili", in cui il lavoratore percepisce costantemente la pressione del pericolo.	Lavori in condizioni climatiche e di pressione logoranti; lavori con animali; Lavori in acqua; Lavori in ambienti confinati.

Il riconoscimento delle cause di tale rischio è complicatissimo.

La **matrice di rischio** è così individuabile:

Combinazione (prodotto) di probabilità (P) e di gravità (D) dei possibili danni alla salute in una situazione pericolosa ($R = P \times D$).

PROBABILITA'	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		DANNO			

Indice di probabilità

P	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI
MI	Molto improbabile	durante la vita lavorativa di un lavoratore la probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all' 1%. Il verificarsi dell'episodio susciterebbe incredulità.
I	Improbabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa.
P	Probabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni cinque anni. Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa nel personale.
MP	Molto probabile	tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni sei mesi.

Indice di danno

D	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO	
DL	Danno lieve	Salute	Fastidio, irritazione (es. mal di testa) Temporanea malattia comportante disagio
		Sicurezza	Ferite superficiali: piccoli tagli e abrasioni, Irritazione agli occhi causate da polvere
DM	Danno moderato	Salute	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		Sicurezza	Lacerazioni ; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG	Danno grave	Salute	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		Sicurezza	Lesioni mortali; amputazioni; lesioni multiple; gravi fratture

Controllo del rischio

PROBABILITA'	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		DANNO			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
	RISCHIO INACCETTABILE: rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili che, di fatto, vieta di effettuare il lavoro. L'azione di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire con interventi sostitutivi, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione.
	RISCHIO TOLLERABILE: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile. L'intervento di bonifica è da eseguirsi al massimo entro tre mesi, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente, e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l'attuazione e l'efficacia dei provvedimenti sostitutivi.
	RISCHIO ACCETTABILE: rischio insignificante, o per le caratteristiche proprie, o in seguito all'applicazione delle misure di sicurezza previste. L'intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

Per diminuire o abbattere il rischio si adottano misure di prevenzione e di protezione.

Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute e sicurezza, con tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso.

Protezione

Insieme di misure e dispositivi, Collettivi (DPC) o Individuali (DPI), idonei a ridurre l'esposizione al rischio. Mentre la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio). L'uso dei DPI, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n.81/2008, non è una facoltà ma un obbligo di legge per la tutela della salute e sicurezza. Nell'immagine a sinistra DPC e a destra DPI.



La gestione del rischio

Le prescrizioni da seguire in termini di comportamenti da adottare sul posto di lavoro sono così



riassumibili:

- Esistenza di un rischio già noto: il rischio deve essere evitato.
- Esistenza di una procedura «in sicurezza»: deve essere seguita scrupolosamente, anche se richiede più tempo.
- Esistenza di un pericolo di cui non si conoscono le caratteristiche: deve essere identificato.
- Devono sempre essere adottate e seguite le misure di protezione.
- È necessario tendere all'eliminazione del rischio.
- Devono sempre essere adottate e seguite le misure di prevenzione.

Per le misure previste nel DVR della CD-Servizi S.p.A., predisposto in data 5 agosto 2024, che costituisce la prima misura generale di tutela dei lavoratori e l'origine delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti negli ambienti di lavoro si rinvia all'allegato, che riporta una serie di *slides* relative ad esempi di rischi e di misure di prevenzione nei vari settori, con riferimento anche alla tematica delle vie d'esodo, alle emergenze in caso di incendio, alla specifica dei DPC e DPI, la sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.

3. Organizzazione della prevenzione

Il sistema di prevenzione minimo deve essere progettato dal Datore di Lavoro, avvalendosi di persone esperte (RSPP), organizzato dai singoli Dirigenti e vigilato dagli stessi, avvalendosi in funzione del numero di lavoratori e della loro dislocazione) anche dei Preposti (lavoratori esperti) a cui vengono assegnati ruoli di supervisione.

I soggetti interessati sono:

Datore di lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto, che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e



funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

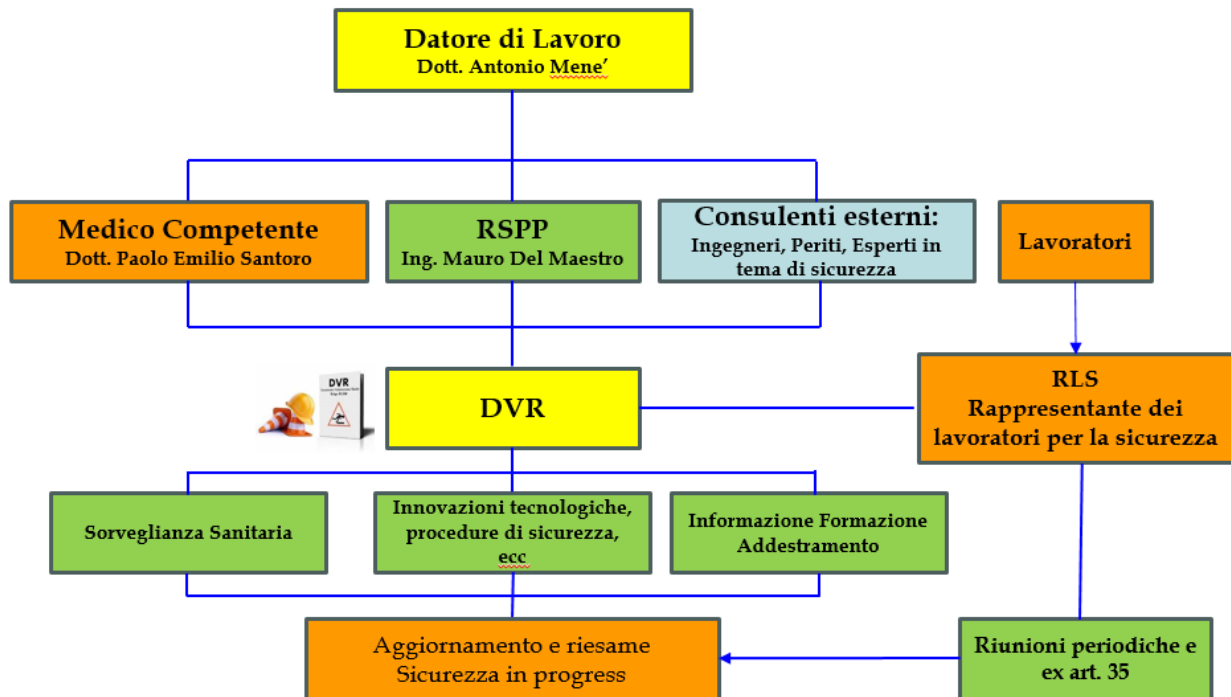
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Lavoratori: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono soggetti attivi nel processo della sicurezza, e quindi anche responsabili.

Addetti alle emergenze: il datore di lavoro o il dirigente deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora, secondo quanto previsto all'art.29 comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti.

Lo schema riassume l'organigramma aziendale per la prevenzione.



4. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza.

Obblighi del preposto

I preposti secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:



- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;



- a) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- b) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- c) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- e) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- f) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

L'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U n. 81/2008 configura come contravvenzione penale la violazione degli obblighi dalla lettera b) alla i), prevedendo la sanzione dell'arresto sino ad un mese o dell'ammenda da 284,77 euro sino a 854,30 euro, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3.

Obblighi del medico competente

Il ruolo del medico competente, oltre alla visita medica deve:

- a) partecipare in maniera attiva alla valutazione dei rischi;
- b) effettuare la sorveglianza sanitaria;
- c) predisporre le misure di tutela della salute e delle integrità psico-fisica dei lavoratori occuparsi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza);



- d) organizzare il servizio di primo soccorso;
- e) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute».

Obblighi dei lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono, esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grave anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'art. 59, comma 1, lett. b) e l'art. 60, comma 2 del T.U n. 81/2008 configurano come illecito amministrativo la violazione di tale obbligo, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 sino a 427,16 euro.

La visita medica

La visita medica può essere:

- a) preventiva;
- b) periodica;
- c) su richiesta del lavoratore;
- d) in occasione del cambio mansione;
- e) alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti;
- f) alla ripresa del lavoro a seguito assenza maggiore di 60 gg per motivi di salute.



5. Organi di vigilanza, controllo e assistenza

In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- a) ASL
- b) Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- c) I Vigili del fuoco
- d) La direzione provinciale del lavoro
- e) Ex-ISPEL INAIL
- f) INAIL
- g) Comando carabinieri per tutela del lavoro
- h) Vigili urbani
- i) Guardia di finanza.

Amministratore Unico
Antonio Menè



La valutazione dei rischi nel DVR della CD-Servizi S.p.A.

Il DVR della CD-Servizi S.p.A. è stato predisposto in data 5 agosto 2024.

La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela dei lavoratori, l'origine delle decisioni da prendere in materia di salute e sicurezza per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Di seguito si riportano un'esplicazione della tipologia dei rischi e delle misure di prevenzione nei vari settori, una descrizione della tematica delle vie d'esodo, delle emergenze in caso di incendio.

Office Safety

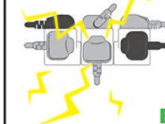
FIRE HAZARDS

Ensure

that multi-plug extension leads have circuit breakers or install more sockets.

Never

overload electrical sockets.



Ensure

you switch off and unplug all electrical equipment not in use.



Know

the location of fire extinguishers and how they function.

Familiarise

yourself with evacuation routes.

Keep

all sources of flame away from waste paper containers.



Although office spaces are generally considered to be safe, they can be dangerous environments if a few simple precautions aren't taken. The simple guidelines below will help keep your office safe.

TRIPS, FALLS & COLLISIONS

Ensure

all dangling telephone wires and other cables are housed in cable protectors.

Keep

all walkways and hallways clear.

Be aware of any loose carpets, lino or tiles.

Never stand on desks or chairs.

Clean up any spillages as soon as they occur.

Always

use a stepladder or foot stool.

Walk around corners slowly.



OFFICE EQUIPMENT

Ensure

all filing cabinets are secured to each other, the wall or both.



Avoid

injuring fingers, by closing all filing cabinet drawers with the handle.



Avoid

top loading. Balance all file loads evenly through cabinet drawers.



Do not

leave filing cabinet drawers open.



Avoid

the risk of injury when reaching into a desk drawer, keep sharp items such as knives, scissors and drawing pins in a separate container.



Remove

any dangling jewellery, scarves and ties when working around machinery. Also ensure long hair is tied back.

- ❖ Rischi infortuni,
- ❖ Meccanici generali,
- ❖ Elettrici generali,
- ❖ Macchine,
- ❖ Attrezzature,
- ❖ Cadute dall'alto,
- ❖ Rischi da esplosione,
- ❖ Rischi chimici,
- ❖ Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- ❖ Etichettatura,
- ❖ Rischi cancerogeni,
- ❖ Rischi biologici,
- ❖ Rischi fisici (ultrasuoni-infrasuoni, atm. iperbariche, ROA, EMC)
- ❖ Rumore,
- ❖ Vibrazione,
- ❖ Radiazioni,
- ❖ Microclima e illuminazione,
- ❖ Videoterminali,
- ❖ DPI Organizzazione del lavoro,
- ❖ Ambienti di lavoro,
- ❖ Stress lavoro-correlato,
- ❖ Movimentazione manuale carichi,
- ❖ Movimentazione merci (app. di soll.to, mezzi trasporto),
- ❖ Segnaletica,
- ❖ Emergenze,
- ❖ Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- ❖ Procedure esodo e incendi,
- ❖ Procedure organizzative per il primo soccorso,
- ❖ Incidenti e infortuni mancati,
- ❖ Altri Rischi.

ESEMPI DI FONTI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - CUCINE



- rischio elettrico (attrezzatura alim. elettricamente)
- scottature
- tagli
- mmc
-

ESEMPI DI FONTI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - CUCINE



- posture incongrue
- rischio chimico (prodotti per la pulizia)
- rischio biologico
- scivolamenti
-

ESEMPI DI FONTI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - PULIZIE



- rischio elettrico
- mmc
- posture incongrue
- rischio chimico
- scivolamenti
-

SIMBOLI IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2015	SIMBOLI VECCHI
 ESPLOSIONE	 ESPLOSIONE
 INFAMMABILE	 INFAMMABILE
--	 ESTREMAMENTE INFAMMABILE
 COMBURENTE	 COMBURENTE
 GAS COMPRESI	--
 CORROSIONE	 CORROSIONE
 TOSICO	 TOSICO
--	 ESTREMAMENTE TOSICO
 TOSICO A LUNGO TERMINE	--
 IRRITANTE	 IRRITANTE
 NOCIVO	 NOCIVO
 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Attenzione alle schede di sicurezza e alle indicazioni riportate sulle etichette dei contenitori

USO DI PRODOTTI CHIMICI



ATTENZIONE:

Conservare i prodotti utilizzati per la pulizia distanti dai saponi per le mani o per la disinfezione del corpo in generale.

Stesse regole per i prodotti utilizzati nella cura del verde e delle piante



ATTENZIONE:

è assolutamente vietato miscelare sostanze chimiche



Ricordarsi di conservare i prodotti chimici avendo cura di posizionarli distanti tra loro

ES: candeggina distante dagli acidi



*Utilizzare sempre i
DPI durante la
manipolazione di
sostanze chimiche*

SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI CHIMICI

Logo		DITTA FRATELLI S.p.A.	Renditori: 10
		ADESIVO S. XM/48 J	Data revisione: 10/03/2016
			Stampata il 21/04/2016
			Pagina n. 1/4

Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento 201/03/0

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione: S. XM/48 J

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Adesivo poliuretanico a solvente per l'industria calzaturiera.

Usi Identificati	Industriale	Professionale	Consumo
Produzione, Trasformazione, Formulazione e Distribuzione di sostanze e miscele	✓	✓	

1.2. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Regione Sociale: DITTA FRATELLI S.p.A.
Indirizzo: Via Alfa Beta, 11
Località e Stato: 44124 Ferrara (FE) Italia
tel. + 39 0532 888888
fax + 39 0532 888888

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: personacompetente@dittafratelli.it
Rim. dell'emissione sul mercato: DITTA FRATELLI S.p.A.

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazioni urgenti rivolgerti a:

+ 39 0532 78 2734 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - Tel. 06 4999728
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - Tel. 081 732326
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli - Tel. 081 747270
CAV Policlinico Umberto I - Roma - Tel. 06 49975000
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma - Tel. 06 5045143
Az. Osp. Caruggi U.O. Toxic. Medica Firenze Tel. 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Inf. Toxicol. - Padova - Tel. 049 26444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel. 02 66101029
Az. Osp. Papa Giovanni XXIII - Bergamo - Tel. 030 883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).
Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 (e successive modifiche).
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicatori di pericolo:

Liquido infiammabile, categoria 2	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3	H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta.

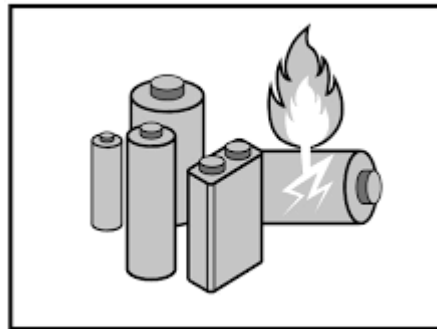
Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Le schede di sicurezza devono sempre accompagnare tutti i prodotti chimici

Le schede di sicurezza devono essere in lingua italiana e composte da 16 punti

1. *al primo punto viene indicato il nome del produttore e di che prodotto si tratta;*
2.
3.
4. *Misure di Primo Soccorso (in caso di inalazione, ingestione, contatto con la pelle;*
5. *Misure antincendio (in caso di coinvolgimento della sostanza con un incendio....tipo di estintore da usare..... Tipo di separazione da effettuare..... ecc.*
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

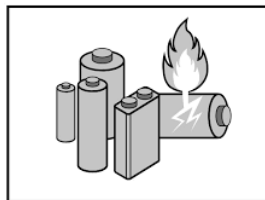
La **ricarica delle batterie** va effettuata in locali areati e lontano da materiali infiammabili



RICARICA DELLE BATTERIE

La ricarica delle batterie va effettuata SOLO nelle apposite aree e box appositamente individuate per la CD Servizi S.p.A.

IN CASO DI DUBBI CHIEDERE AL PROPRIO REFERENTE/PREPOSTO



Nella ricarica di batterie possono verificarsi problemi legati alle alte temperature con la conseguenza di possibili fonti di innesco per gli incendi



ESEMPI DI FONTI DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - FACCHINAGGIO



- rischio elettrico
- mmc
- posture incongrue
- rischio chimico
- scivolamenti
- schiacciamenti
- abrasioni
-



Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

1 Metodo NIOSH

- sollevamento ✓
- abbassamento
- trasporto



2 Metodo SNOOK CIRIELLO

- spinta
- traino



3 Metodo OCRA

movimentazione di piccoli carichi con grande frequenza



Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

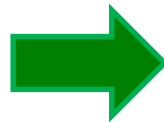


OBBLIGO DELL'USO DEI D.P.I. - QUANDO PREVISTI PER LA MANSIONE SPECIFICA



l'uso dei DPI non è una facoltà ma un obbligo di legge per la tutela della salute e sicurezza,
ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.81/2008

Vie di Esodo



Vie di esodo

Vie di esodo, piani di evacuazione in caso di emergenza

PIANO DI EVACUAZIONE

IN CASO DI INCENDIO

Cosa fare?

Allarmare

- Dare comunicazione all'addetto antincendio più vicino
- Avvisare gli occupanti

Salvare

- Usare le vie di fuga e uscire di sicurezza e raggiungere il PUNTO DI RACCOLTA
- In caso di fumo proteggere le vie respiratorie con fazzoletto bagnato e camminare bassi

Spegnere con

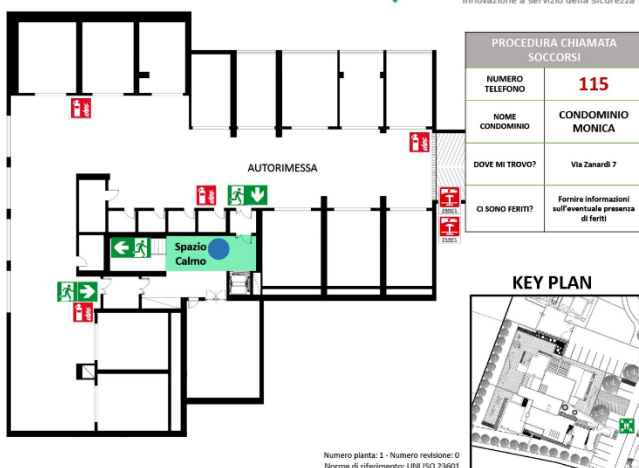
- Estintore portatile

LEGENDA

- Voi siete qui
- Via di fuga
- Uscita d'emergenza
- Punto di raccolta
- Cassella pronto soccorso
- Lancia antincendio idrante
- Pulsante di sgancio
- Pulsante allarme incendio
- Estintore
- Scale
- Accensore

PIANTA PIANO INTERRATO

Spazio Calmo
innovazione a servizio della sicurezza



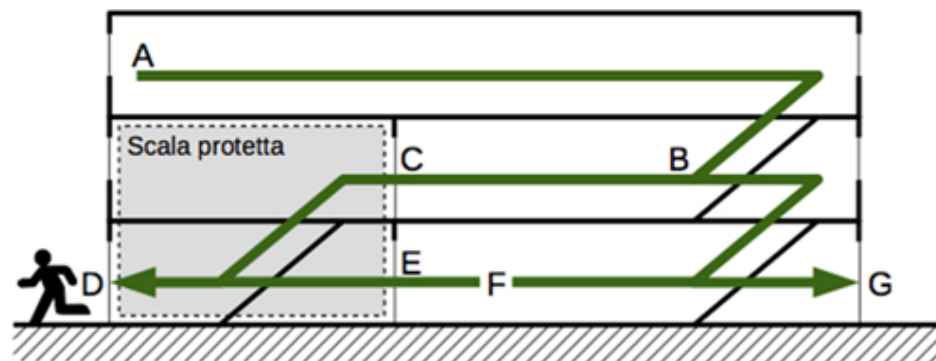
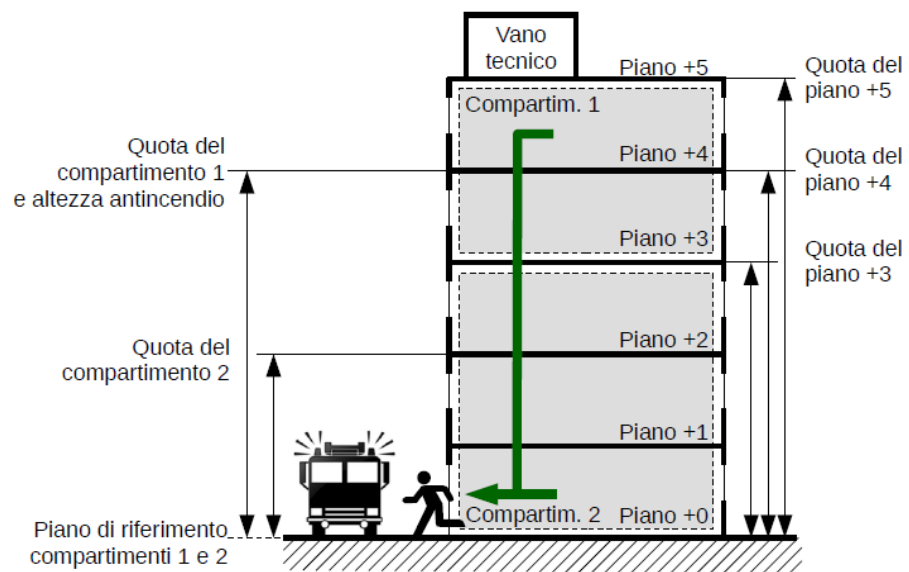
Vie di esodo



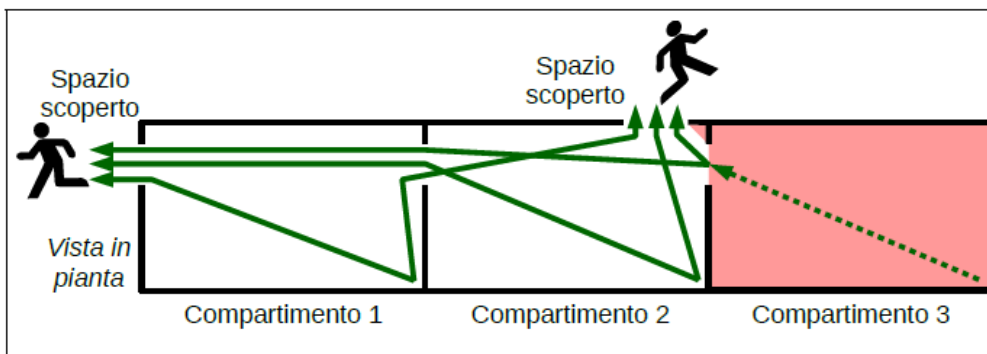
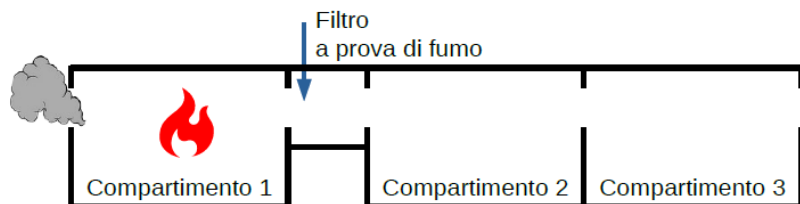
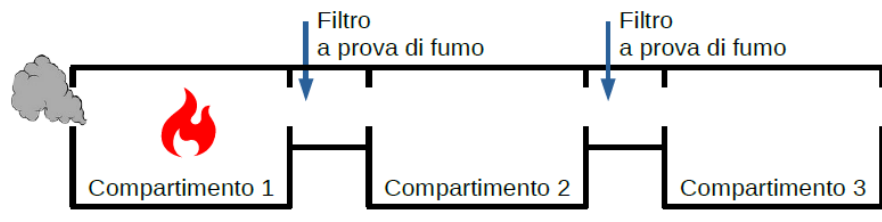
Palazzina "E" - PIANTE PIANO TERRA



Vie di esodo



Vie di esodo

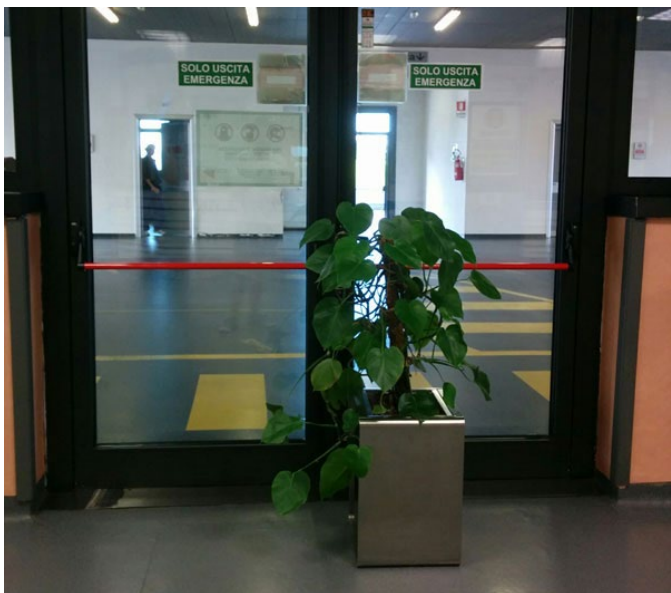


I compartimenti 1 e 2 sono *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 3.
Il compartimento 1 è *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 2 e viceversa.
I due spazi scoperti sono *luogo sicuro temporaneo* per tutti i compartimenti.

Garantire un esodo in sicurezza

!!!!

Per esempio con una
gestione a vista



NO

Rimuovere ostacoli che influenzano
la fruibilità delle uscite



SI



Norme antincendio

Gli incendi

<i>Cause accertate d'incendio</i>	<i>Percentuale</i>
Elettricità (scintille, surriscaldamento conduttori e/o motori)	31,83%
Mozziconi di sigarette e/o fiammiferi	8,86%
Autocombustione	8,74%
Faville (saldature, incendi limitrofi)	6,14%
Guasti impianti riscaldamento (apparecchi, bruciatori, camini)	4,25%
Dolose	3,69%
Surriscaldamento di motori e/o macchine non elettriche	3,06%
Fulmini	2,79
Esplosioni e scoppi	0,98%
Cause concomitanti ma non riconducibili ad una specifica	29,66%

fonte VVF

Norme antincendio

PERICOLO DI SOVRACCARICO



POSSIBILI FONTI DI INNESCO

Scintille e fiamme costituiscono
fonte di innesco veloce per gli
incendi

Norme antincendio



SI

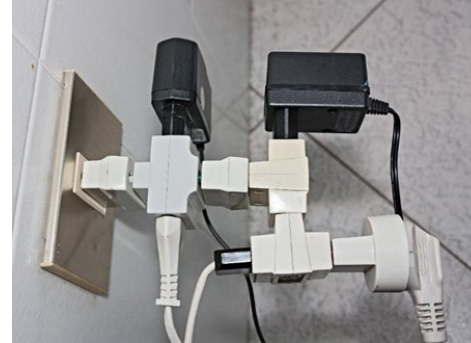
Es: Max 1500W



conforms to EU Standards



Made in China



NO

Norme antincendio



Gli incendi

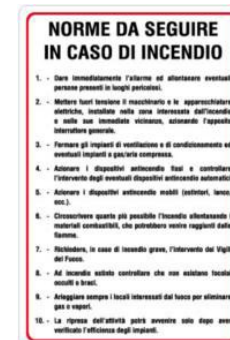




Misure di

Prevenzione e Protezione

contro il rischio incendio



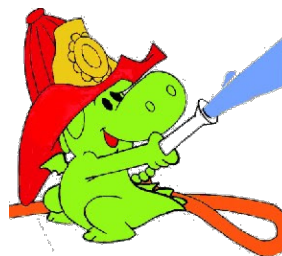
RTOrizzontali (tutte)

RTVerticali -ospedali - scuole - autorimesse - uffici - centri comm. ecc

Misure di protezione passiva



Misure di protezione attiva



Tra i vari obblighi attribuiti al datore di lavoro e al dirigente dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08, al comma 1, lettera b), c'è quello di:

*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'**attuazione** delle misure di prevenzione incendi e **lotta antincendio**, di **evacuazione dei luoghi di lavoro** in caso di pericolo grave e immediato, di **salvataggio**, di **primo soccorso** e, comunque, di **gestione dell'emergenza**.*



Il ruolo degli addetti antincendio:

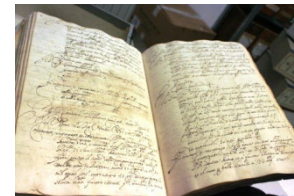
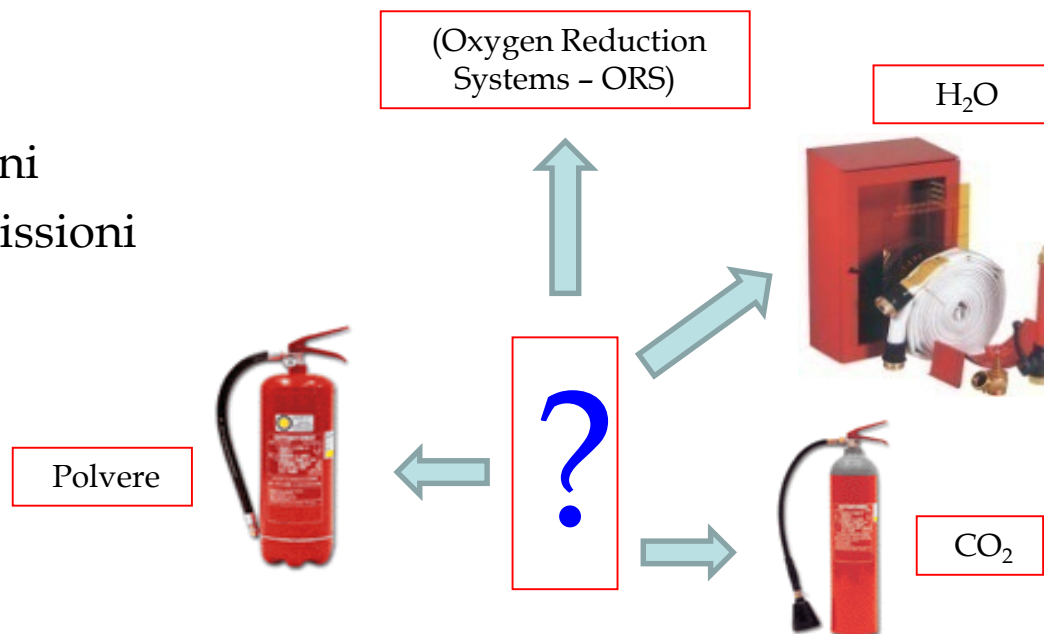
- Effettua i controlli e la loro registrazione
- Valutare le situazioni potenzialmente pericolose
- Intervenire in caso di necessità
- Attivare i VVF



Sistemi di estinzione

Cosa fare in caso di incendio in:

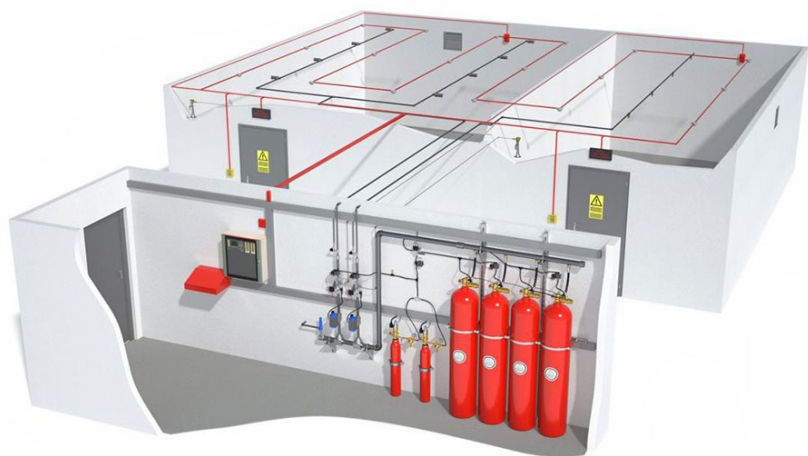
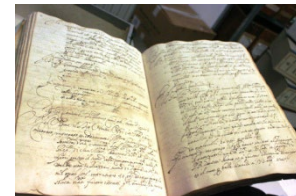
- aula parlamentare
- archivi
- CED
- mensa
- sale riunioni
- sale commissioni





Impianti di
spegnimento incendi
particolari

Locali magazzino
della CD Servizi
Montecitorio
e
San Macuto

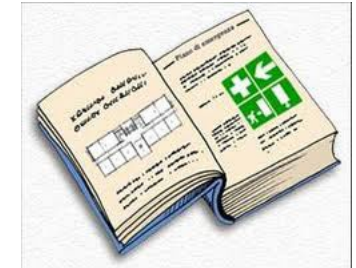


Spegnimento con gas inerti



DUVRI tra Camera dei
deputati e CD Servizi

Per evitare inutili rischi da parte degli addetti è necessaria una buona conoscenza del rischio incendio unitamente ad un buon piano di emergenza



DPC - DPI

TIPI DI PROTEZIONE

Disposizione di protezione collettiva (DPC)

Disposizione di protezione individuale (DPI)



Dispositivi di protezione collettiva (DPC)

Con il termine protezione collettiva si intende il complesso delle misure protettive adottate dall'azienda quando la stessa prende in considerazione l'adozione dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC). Hanno la funzione di "salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza". I DPC sono strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli stessi debbano indossarli, come ad esempio ponteggi, parapetti, protezioni fisse di macchine e attrezzature.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Con il termine Protezione Individuale, invece, intendiamo qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I sistemi impiegati per tale funzione sono i conosciuti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

DPC e DPI

Bisogna considerare l'adozione dei DPC come prioritaria rispetto all'uso dei DPI, - infatti se l'art. 15 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:*omissis*

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, l'articolo 75 afferma che:

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
(Art. 75 D.Lgs. n.81/08)

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

I categoria

D.P.I. di progettazione **semplice** destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Ad esempio:

guanti per detersivi, giardinaggio, ecc.

II categoria

D.P.I. che non rientrano né in categoria I, né in categoria II.

Ad esempio:

caschi, otoprotettori, ecc.

III categoria

D.P.I. di progettazione complessa destinati a **salvaguardare da rischi di morte** o lesioni gravi e di carattere permanente.

Ad esempio:

dispositivi anticaduta, ecc.

La sicurezza negli ambienti di lavoro

- I luoghi di lavoro non sono esenti da rischi (cadute, scivolate, tagli, elettrocuzioni, contaminazioni, scottature, ecc.)
- Per la propria ed altrui sicurezza attenersi alle più elementari norme di prudenza

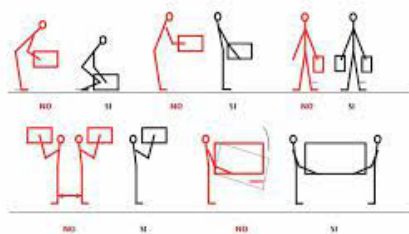
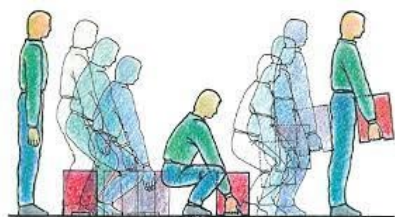


Consigli per evitare infortuni

Ogni infortunio può essere evitato rispettando le regole e applicando i buoni comportamenti.

I seguenti consigli agevoleranno nell'identificazione dei possibili pericoli e nella loro rimozione.

1. Riporre gli oggetti pesanti sugli scaffali ad altezza anca, quelli leggeri sopra e quelli poco utilizzati sotto;
2. Per sollevare e portare carichi mantenere la schiena eretta e il peso il più possibile vicino al corpo e il più possibile diritto davanti a esso. Non curvare né ruotare la schiena;
3. Spingere e tirare è sempre preferibile a sollevare e portare. Un mezzo di trasporto adeguato rende la vita più semplice e sicura;



Consigli per evitare infortuni

4. Mantenere sempre liberi i passaggi e le vie di circolazione;
5. Pulire i pavimenti per settore e non durante le ore di punta. Delimitare l'area interessata e asciugare rapidamente eventuali liquidi rovesciati;
6. Chiudere eventuali canaline dei cavi aperte oppure, ove questo non fosse possibile, contrassegnarle.
7. Soglie non rimovibili di qualsiasi tipo devono risultare ben visibili;



Consigli per evitare infortuni

8. La forza dell'abitudine può indurre a ignorare le installazioni e i cablaggi provvisori, quindi segnarli;
9. Dopo aver aperto un cassetto, chiuderlo immediatamente;
10. Anche le orecchie o gli angoli dei tappeti possono diventare spiacevoli trappole e causare inciampi. Perciò, provvedere per tempo a sostituirli o a fissarli;
11. Le sedie non vanno mai utilizzate come ausilio di salita. Utilizzare invece a questo scopo mezzi adatti e testati in materia di sicurezza;
12. Non farsi distrarre mentre camminate e concentrarsi sul percorso, soprattutto sulle scale.



La sicurezza negli ambienti di lavoro

Gli incidenti possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza

Aprire lentamente le porte in modo da non urtare le persone che possono trovarsi dall'altra parte



Evitare di correre per i corridoi e per le scale, percorrendo le quali ci si dovrà sempre tenere saldamente al corrimano



Il fenomeno infortunistico

I più comuni rischi in ufficio sono:

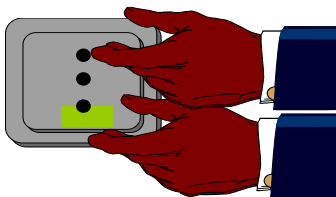
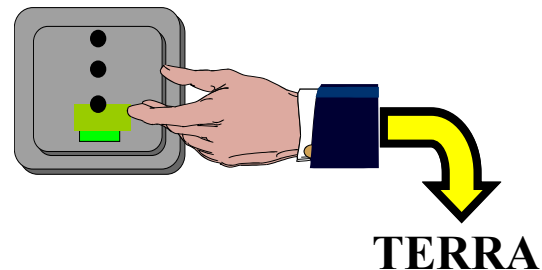
- Cadute provocate da scivolate su pavimenti troppo lucidi o bagnati o cadute dovute ad ostacoli, tappeti, ecc.
 - Cattiva utilizzazione di piccoli utensili (forbici, tagliacarta, spillatrici, ecc.)
 - Incidenti dovuti al fuoco (cenere, sigarette accese nei cestini della carta ecc.) in questa sede è vietato fumare
 - Incidenti di manutenzione (manutenzione delle fotocopiatrici, pacchi di carta, ecc.)
 - Incidenti di origine elettrica
-

La sicurezza negli ambienti di lavoro

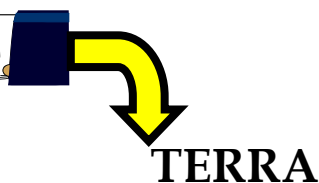
In tutti gli apparati
c'è bisogno della
messa a terra



CONTATTO DIRETTO



CONTATTO INDIRETTO

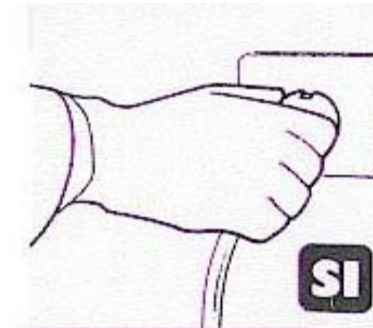
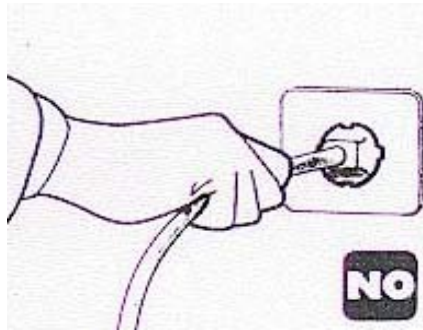


Misure generali prima dell'utilizzo di apparecchiature

- prima di usare utensili, apparecchi o macchine alimentate elettricamente, è obbligatorio assicurarsi che i cavi per l'alimentazione abbiano il rivestimento isolante in perfette condizioni e che le prese e le spine non siano difettose
- avere cura affinché i conduttori elettrici flessibili usati per l'alimentazione degli apparecchi e delle macchine mobili o portatili non intralcino il passaggio

La sicurezza negli ambienti di lavoro

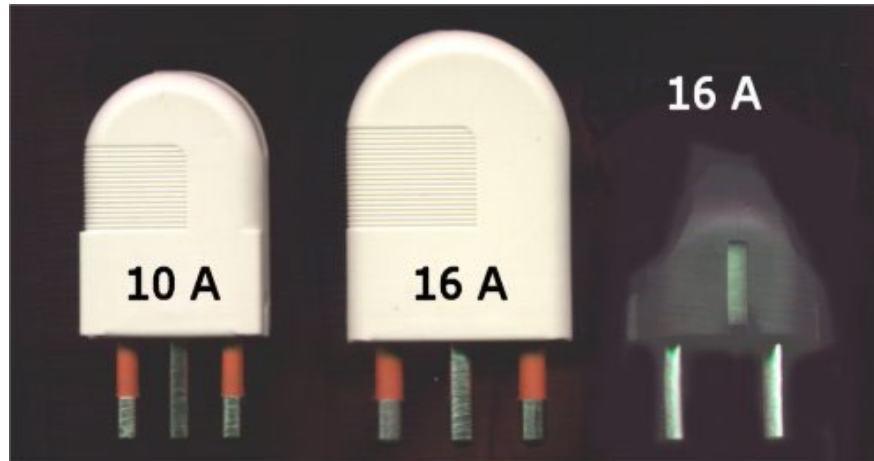
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza



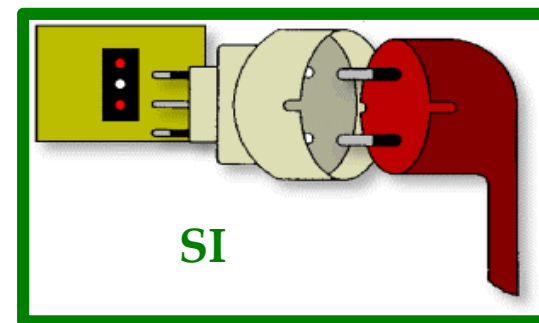
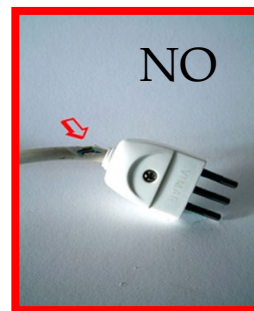
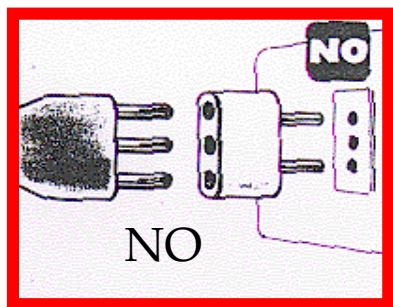
Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti

Non fare tale operazione con mani sudate o bagnate

Spine commerciali in uso in Italia

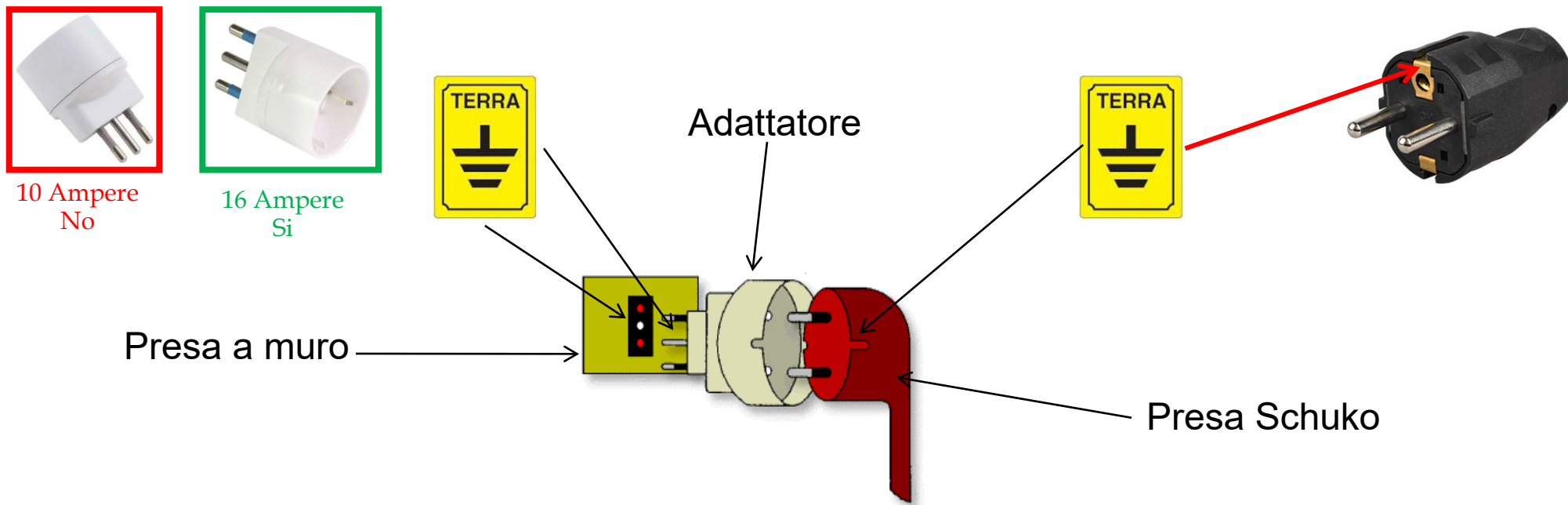


I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza



- Non rimuovere i contatti del collegamento a terra delle spine, poiché in tal modo si annulla la protezione;
- Non allacciare un apparecchio di potenza elevata ad una presa qualsiasi, servendosi di riduzioni;
- Evitare, inoltre, di effettuare collegamenti provvisori di apparecchiature elettriche, lampade, ecc.

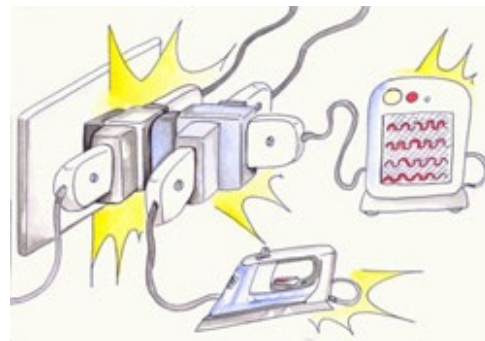
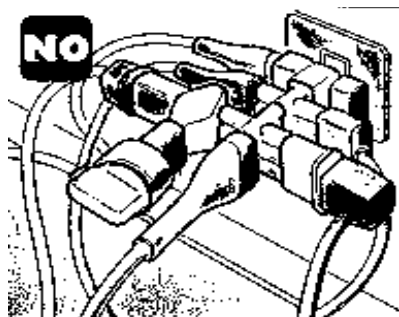
La sicurezza negli ambienti di lavoro



Le spine tedesche (Schuko) non devono essere inserite nelle prese ad alveoli allineati se non tramite appositi adattatori che trasformano la spina rotonda in spina di tipo domestico.

La sicurezza negli ambienti di lavoro

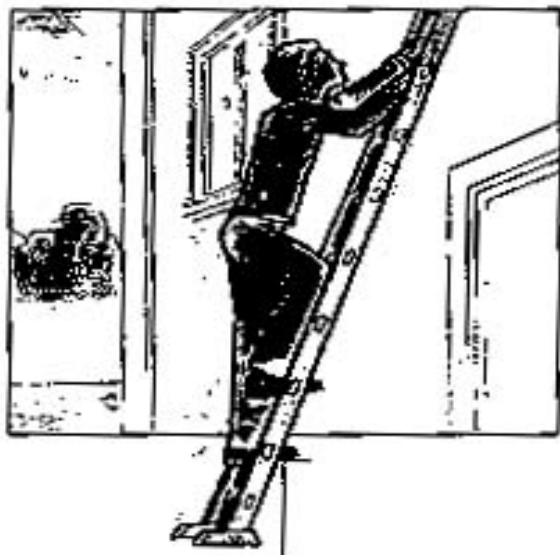
I rischi elettrici possono essere evitati seguendo elementari norme di prudenza



- Non usare mai prese multiple collegate tra loro onde evitare cortocircuiti con conseguente pericolo d'incendio;
- Non effettuare collegamenti di apparecchi utilizzatori direttamente a portalampade.



Non fare uso di scale semplici o doppie sprovviste di zoccoli antidrucciolo o non assicurate contro gli spostamenti. Non collocare le scale semplici contro appoggi non sicuri (spigoli, colonne tonde, ecc.) o in corrispondenza di porte.

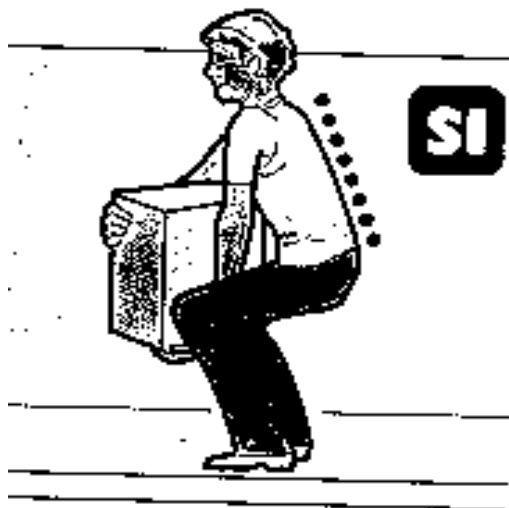


Salire e scendere con il viso rivolto verso la scala e con le mani libere per potersi tenere.

Non usare calzature (pantofole, zoccoli) che non diano sicuro appoggio al piede.

Evitare di salire sugli ultimi pioli e non spostarsi eccessivamente di lato.

La sicurezza negli ambienti di lavoro



Nel trasportare materiali ed oggetti che possono essere causa di lesioni alle mani (vetri, oggetti di metallo, ecc.) fare uso di appropriati guanti.

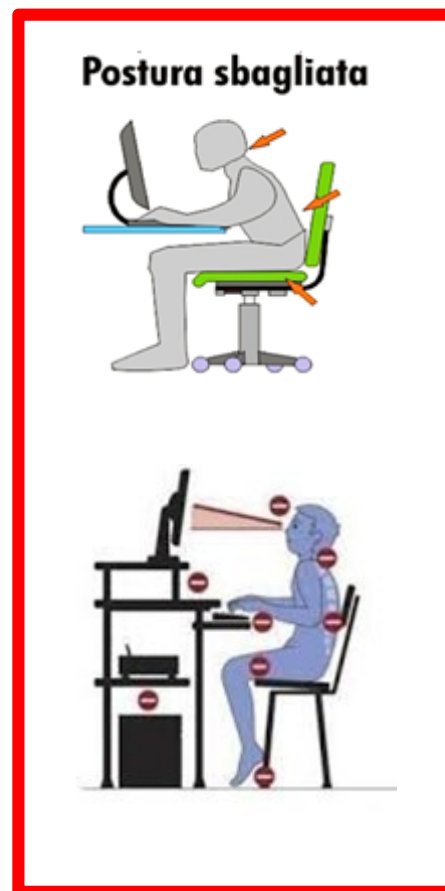
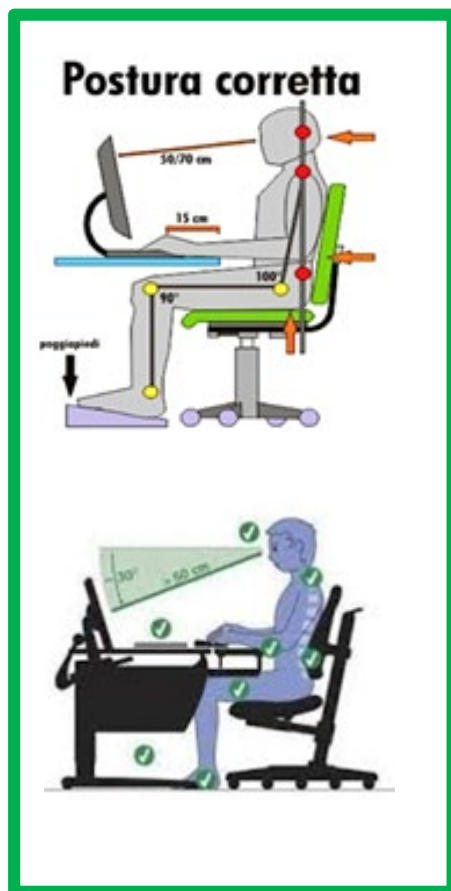
Il sollevamento ed il trasporto di mobili, casse ed oggetti pesanti ed ingombranti, oltre a poter essere causa di caduta della persone o delle cose, espone al rischio di lesioni da sforzo.



Per sollevare carichi pesanti non piegare la schiena.

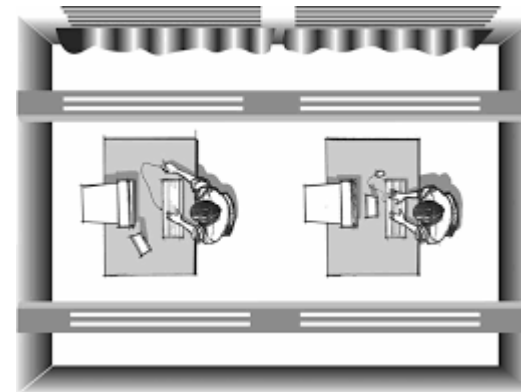
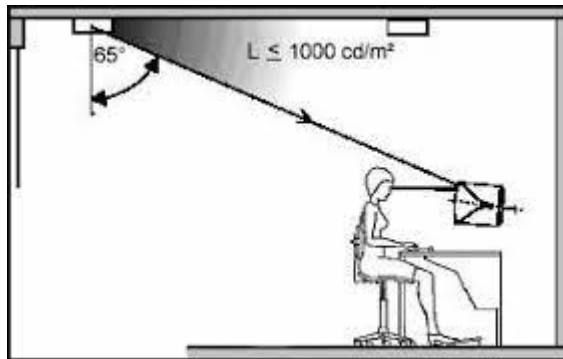
- Prima di trasportare carichi verificare che non vi siano ostacoli contro i quali si potrebbe inciampare od urtare.
- Fare in modo che il carico non ostacoli la vista.
- Per trascinare e spingere mobili pesanti porvi sotto dei tappetini, pattino od altro che ne faciliti lo scorrimento.

RISCHIO DA VIDEOTERMINALE (VDT)



RISCHIO DA VIDEOTERMINALE (VDT)

I posti di lavoro devono essere individuati in modo che le fonti luminose derivanti da finestre, aperture, pareti trasparenti o traslucide, attrezzature e pareti di colore chiaro, non producano **riflessi** sullo schermo.



RISCHI PROFESSIONALI NELL'USO DEL VDT

Effetti sull'apparato visivo:

- disturbi oculo-visivi (astenopia: stanchezza degli occhi)

Effetti sull'apparato muscolo scheletrico:

- sindrome del tunnel carpale
- tendinite
- tenosinovite

Disturbi psicologici

Disturbi indotti

Rischi da EMISSIONI RADIANTI

Tutti gli studi effettuati hanno documentato che i livelli di radiazioni elettromagnetiche presenti nelle vicinanze di un videoterminale sono confrontabili con quelli di un televisore a colori e che l'intensità delle radiazioni ultraviolette ed infrarosse

È ESTREMAMENTE BASSA E TALE DA : NON GENERARE ALCUN DISTURBO

La segnaletica di sicurezza

La definizione di **SEGNALETICA DI SICUREZZA** e/o di salute individua un segnale che fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza, utilizzando, secondo i casi:



- I lavoratori devono rispettare la segnaletica ed in particolar modo i cartelli che vengono apposti per indicare loro obblighi, rischi e divieti.
- I cartelli devono essere seguiti come le segnalazioni stradali perché guidano sulla strada della sicurezza.

La segnaletica di sicurezza



⇒ *Segnale di divieto*: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;



⇒ *Segnale di avvertimento*: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;



⇒ *Segnale di prescrizione*: un segnale che prescrive un determinato comportamento;



⇒ *Segnale di salvataggio o di soccorso*: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;



⇒ *Segnale di informazione*: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate ai punti precedenti;



⇒ *Cartello*: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata.

La segnaletica di sicurezza

Alcuni esempi

Divieto	<i>Segnali di Divieto</i>  vietato fumare  vietato fumare ed usare fiamme libere  IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE non usare l'ascensore in caso di incendio  QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI  VIETATO L'ACCESSO al personale non autorizzato					
Avvertimento	<i>Segnali di Avvertimento</i>  materiale infiammabile  pericolo generico  sostanze velenose  tensione elettrica pericolosa  sostanze infette					
Prescrizione	<i>Segnali di Prescrizione</i>  protezione degli occhi  casco di protezione  protezione vie respiratorie  guanti di protezione  calzature di protezione  protezione dell'udito					
Salvataggio	<i>Segnali di Salvataggio</i>  direzione uscita d'emergenza  uscita d'emergenza  freccia di direzione  pronto soccorso  scala d'emergenza					
Antincendio	<i>Segnaletica antincendio</i>  allarme antincendio  estintore  estintore carrellato  naspo  idrante					

